



Roma, 12 gennaio 2015

Alla c.a.

Sen. Dott. Francesco Giuseppe Maria
Marinello

Presidente Comm. 13a Senato

Territorio, ambiente, beni ambientali

Senato della Repubblica

Roma

**Oggetto: A.S. 1676 – art. 40, comma 2 – Audizione del 12 gennaio 2015.
Osservazioni Assocamping-Confesercenti.**

Ill.mo Presidente Sen. Marinello,

L'Associazione **ASSOCAMPING Confesercenti**, in rappresentanza dei titolari di **strutture turistiche ricettive all'aria aperta**, intende rappresentare la posizione del settore nell'ambito delle audizioni in occasione dell'esame dell'A.S. 1676 – “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” – Collegato Ambientale legge di stabilità 2014, assegnato alla XIII Commissione del Senato.

In particolare, le esponiamo le motivazioni riguardo alla richiesta di **stralcio dell' art.40, comma 2**, del ddl. Tale disposizione, inserita come emendamento nel corso dell'esame in VIII Comm.ne della Camera dei Deputati, riporterebbe l'art. 3, comma 1, lett. e.5) del dpr 380/2001 alla versione originaria, antecedente le due recenti modifiche del 2013 (d.l. 69/2013, convertito, con modificazioni, con L. 9 agosto 2013, n. 98) e del 2014 (d.l. 47/2014 convertito con modificazioni con L. 23 maggio 2014, n. 80), volute e votate sempre da codesto Parlamento al fine di dare alla norma una lettura univoca, ufficialmente suffragata – come si dirà – dalla Relazione al disegno di legge n. 1248, di conversione del DL n. 69, e soprattutto tale da superare i dubbi e le incertezze che avevano reso i medesimi interventi legislativi necessari per sopperire a quelle lacune che neppure la giurisprudenza ha potuto finora colmare in modo definitivo.

La formulazione attualmente vigente dell'art. 3 (*ante* art. 40 comma 2 dell'A.S. 1676), a nostro avviso, riporta chiarezza quanto all'applicazione delle norme del codice dell'edilizia, con riferimento al regolare svolgimento dell'attività di ricettività turistica nelle strutture all'aria aperta (camping e villaggi turistici), nel rispetto della disciplina regionale specifica.

Trattasi, è bene sottolinearlo, di un comparto strategico nell'economia turistica nazionale, secondo solo a quello alberghiero, con più di 50.000 addetti e 3 miliardi di fatturato, che conta annualmente 60 milioni di presenze ma soffre della forte stagionalità e della competizione con gli altri Paesi Europei, i quali beneficiano di regole molto diverse e più favorevoli.

L'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, all'art. 1, prevede che “(...) si intendono per: e) "interventi di

nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti".

Ciò a seguito delle recenti modifiche del 2013 e del 2014 soprariportate, che hanno aggiunto al testo previgente la frase succitata in corsivo.

Va evidenziato come la norma originaria sia stata inizialmente modificata con l'aggiunta di una frase finale (*"ancorché siano posizionati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti"*) che aveva dato luogo a dubbi interpretativi ma la cui obiettiva finalità – come *supra* si è detto – era stata chiarita dalla Relazione al disegno di legge n. 1248, di conversione del DL n. 69, presentato alla Camera dei Deputati il 21 giugno 2013, in cui si precisava che "con le disposizioni di cui al comma 4 si intende (...) chiarire meglio la portata di alcune norme applicate in relazione all'attività di collocazione di allestimenti mobili di pernottamento e relativi accessori, temporaneamente ancorati al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno di turisti, in modo da risolvere alcune questioni interpretative sorte nell'applicazione concreta delle stesse, suscettibili di ostacolare l'attività delle strutture ricettive per turisti all'aperto. In particolare, facendo riferimento a normative di settore contenute in diverse leggi regionali, con le norme in questione si precisa che la realizzazione di tali allestimenti mobili non necessita di permesso di costruire, laddove detta collocazione sia effettuata in conformità alle leggi regionali applicabili e al progetto già autorizzato con il rilascio del permesso di costruire per le medesime strutture ricettive".

Anche l'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo era intervenuto, in data 19 febbraio 2014, inviando all'Ufficio Legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una propria nota interpretativa delle disposizioni in questione (prot. n. 0003703-19/02/2014), in linea con la *ratio* chiarita dalla Relazione al ddl n. 1248, al fine di sollecitare l'emissione di una circolare esplicativa della norma *de qua*, atta ad evitare, nell'imminenza della prossima stagione estiva, tesi interpretative distorte e tali da creare grave pregiudizio all'importante settore turistico relativo alle strutture ricettive all'aria aperta.

Con l'art. 10-ter, comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, il legislatore aveva, da ultimo, provveduto, al fine proprio di evitare eventuali possibili ulteriori dubbi, sostituendo la frase di cui si è detto con le parole *"e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti"*.

Non si comprende, dunque, perché nel corso della stessa legislatura un ramo del Parlamento abbia voluto vanificare l'impegno del legislatore in vista della soluzione di un annoso problema, che rischia di ripresentarsi tal quale qualora il Senato non provvedesse a stralciare la norma proposta.

Ricordiamo, infatti, che la norma, come risultante dalle modifiche approvate dalla Camera, comporterà che ai fini del Testo Unico si intenderanno per "interventi di nuova costruzione", tali da rendere necessario un "permesso a costruire", quelli concernenti l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee: ciò rischia di suffragare alcune interpretazioni giurisprudenziali secondo cui anche nel caso dell'installazione di case mobili (ma potrebbe trattarsi addirittura di camper e roulotte)



all'interno delle strutture turistiche all'aria aperta si realizzerebbero le caratteristiche dello stabile insediamento residenziale, inserito permanentemente nel territorio, con conseguente stravolgimento dell'originario assetto stabilito mediante pianificazione.

Tutto ciò in contrasto con le previsioni delle leggi regionali, che invece consentono l'installazione di case mobili, ovviamente con quegli accorgimenti che escludano l'installazione "in pianta stabile", nell'ambito delle strutture ricettive all'aperto che abbiano ottenuto le dovute autorizzazioni edilizie come "complesso turistico ricettivo".

Questa Associazione non ritiene vi siano motivazioni plausibili per riportare la legislazione in materia allo stato originario e pertanto chiede con forza lo stralcio dell'art. 40, comma 2, del ddl A.S. 1676.

Per ASSOCAMPING Confesercenti
Il Presidente Nazionale
Pasquale Motta



